

N. R.G. 33401/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Cecilia Pratesi Presidente rel.
Silvia Albano Giudice
Anna Ferrari Giudice
Ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **R.G. 33401/2019**
promossa da:

[REDACTED], nato il 19/04/1979, cittadino dell'IRAN **[REDACTED]**;
[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. Marco Galdieri;

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE
TERRITORIALE DI ROMA**

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 23.5.2019 **[REDACTED]**, cittadino iraniano, ha impugnato il provvedimento emesso il 25.03.2019 e notificato il 26.04.2019 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di altre forme complementari di protezione.

La Commissione Territoriale si è costituita chiedendo il rigetto della domanda.

Vicenda personale, conclusioni della commissione e audizione in giudizio.

Il ricorrente, innanzi alla Commissione Territoriale, ha dichiarato: di essere nato a Teheran; di aver studiato fino al conseguimento del



diploma superiore e di aver lavorato come costruttore di mobili; di avere una famiglia di origine composta dal padre, un fratello e una sorella, i quali risiedono rispettivamente: il genitore in Iran ed i fratelli in Germania; di non essere un musulmano osservante e di non riuscire, per questo, a trovare lavoro in quanto la sua moschea non gli rilasciava le lettere di referenza richieste; che nel 2017 si tenevano a Shahre Qhods, nella periferia di Teheran, alcune manifestazioni contro il governo alle quali partecipava; che successivamente le autorità lo iniziavano a cercare, prima presso la zia e poi presso il padre; che veniva costretto a vivere in clandestinità per sfuggire alla polizia; di essersi rivolto ad un trafficante il quale lo faceva espatriare in data 27/07/2018 con volo diretto per l'Italia; di essersi spostato in Germania ma di essere stato ricondotto in Italia in applicazione del Regolamento EU n. 604/2013; di temere, in caso di rimpatrio, di essere perseguitato dalle autorità a causa della sua partecipazione alle manifestazioni anti-governative.

La Commissione Territoriale ha ritenuto credibili gli elementi relativi alla provenienza, alle condizioni personali e familiari del ricorrente. Non ha ritenuto, tuttavia, credibili le ragioni poste a fondamento dell'espatrio.

Durante l'audizione innanzi al giudice delegato, tenutasi in data 25.02.2020, il ricorrente ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato in Commissione Territoriale.

Status di rifugiato

L'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato come: *“chiunque, nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Stato”*.

In punto di onere probatorio è necessario premettere che secondo l'indicazione che viene dalla più recente giurisprudenza, la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre “frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi” e non deve “essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto” (Cass. Sez. 1, n. 10908/2020). E ancora “la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni - atomisticamente esaminate- insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata” (Cass. Sez. 1, n. 7546/2020; Cass. Sez. 1, n. 7599/2020). Inoltre è noto che, rispetto ai dubbi che residuano



su alcuni dettagli della narrazione, trova applicazione il principio del beneficio del dubbio ex art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007.

Il Collegio, dopo aver esaminato gli atti e consultato le fonti sul Paese di origine, nonché alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione in Tribunale, considera la vicenda narrata complessivamente credibile in quanto coerente internamente e riscontrabile esternamente, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007. Infatti la Commissione Territoriale ha ritenuto non credibili le dichiarazioni rese, con specifico riferimento alle manifestazioni antigovernative, in quanto: *“non sembra attendibile la partecipazione del richiedente alle manifestazioni di protesta, che vengono descritte con estrema genericità, senza delinearne il contesto, i partecipanti e l'organizzazione”*(cfr. Decreto Commissione Territoriale).

Diversamente il Collegio osserva come il Sig. ██████████ abbia puntualmente rappresentato il carattere spontaneo delle proteste, le motivazioni del dissenso popolare poste alla base delle manifestazioni *“non c'è un leader che organizza, la manifestazione era spontanea perché la gente è stanca” e “queste manifestazioni si svolgono per protestare contro il governo che spende i nostri soldi per l'Iraq, la Siria e la Palestina mentre per il nostro popolo non spende nulla, si disinteressa di noi”* (cfr. verb. Comm. pag. 9 e verb. audiz. del 25.02.2020), nonché le ragioni che lo hanno spinto personalmente ad aderire a tale movimento di protesta *“ho iniziato a pensare che abitiamo in un paese in cui non ci sono i diritti umani né democrazia a causa della religione (...) una sera a dicembre (...) ho vista questa gente che protestava contro il regime. Io anche, essendo già sottomesso dal regime (...) ed essendo arrabbiato ho iniziato a partecipare anche io”* (cfr. verb. Comm. pag. 5).

Egli ha affermato di aver avuto problemi nel trovare lavoro poiché, non essendo un musulmano osservante, non riusciva ad ottenere le *“lettere di referenze dalla moschea”* che invece venivano richieste dai datori di lavoro, venendo costretto a richiedere lavoro nel settore privato, senza tuttavia ottenere risultati migliori (cfr. verb. Comm. pag. 8).

A ciò si aggiunga come il ricorrente abbia rappresentato di non essersi mai conformato alle rigide regole impartite dal regime iraniano, affermando non solo di non frequentare assiduamente la moschea ma anche di fare uso di bevande alcoliche laddove tale pratica risulta essere vietata (cfr. verb. Comm. pag. 9).

Oltre ad essere internamente credibili, le dichiarazioni risultano essere esternamente riscontrabili, specialmente per quanto riguarda le descrizioni delle manifestazioni a cui avrebbe partecipato nel dicembre del 2017.

A tal proposito si rileva che le fonti sul Paese di origine documentano che *“Il ministro dell'Interno iraniano Abdolreza Rahmani Fazli afferma*



che il governo non è preoccupato e che le recenti proteste, comprese quelle del dicembre 2017, che non sono state organizzate. Il signor Rahmani Fazli ha detto: "Né lo scorso dicembre, né nelle proteste dei camionisti e del mercato, né nelle questioni relative alle etnie e alle minoranze, c'è stata alcuna organizzazione da parte di corporazioni o correnti politiche o una presenza organizzata in questi eventi". Ha definito la mancanza di organizzazione delle proteste "un segno della consapevolezza e dell'interesse del popolo per la rivoluzione e la sicurezza del Paese". Ali Vaez, direttore del progetto Iran presso International Crisis Group, ha definito le proteste "un'esplosione delle frustrazioni represses del popolo iraniano per la stagnazione economica e politica", ma ha detto: "Questa non è né una rivoluzione né un movimento". Ci sono stati canti anti-Khamenei come "Morte al dittatore" e slogan contrari alla politica regionale iraniana, tra cui "Lascia andare la Siria, pensa a noi" e "Io do la mia vita per l'Iran, non per Gaza, non per il Libano."

<https://www.theguardian.com/world/2017/dec/31/protesters-who-spread-fear-and-violence-will-be-confronted-says-iran> e cfr. anche <https://www.bbc.com/persian/iran-46697276>).

Alla luce delle dichiarazioni fornite e delle fonti sopra riportate, si ritiene credibile che il ricorrente abbia partecipato alle manifestazioni anti-governative del 2017 e dunque fondato il timore di subire, in caso di rimpatrio, una persecuzione per le sue posizioni critiche nei confronti del regime iraniano, non potendo egli esprimere il proprio dissenso pacificamente senza incorrere in atti persecutori da parte delle autorità statali.

Sul punto, autorevoli fonti sul paese di origine documentano che: *“le autorità hanno continuato a reprimere pesantemente i diritti alla libertà di espressione, associazione e riunione. Hanno bandito i partiti politici indipendenti, i sindacati e le organizzazioni della società civile, hanno censurato i media e bloccato i canali televisivi satellitari. A gennaio, le autorità hanno aggiunto Signal all'elenco delle piattaforme di social media bloccate, che includevano Facebook, Telegram, Twitter e YouTube. Funzionari della sicurezza e dell'intelligence hanno effettuato arresti arbitrari per post sui social media ritenuti "controrivoluzionari" o "non islamici". Le autorità hanno imposto la chiusura di Internet durante le proteste, nascondendo l'entità delle violazioni da parte delle forze di sicurezza. A luglio, il parlamento ha accelerato i preparativi per un disegno di legge che dovrebbe essere adottato nel 2022 e che criminalizzerebbe la produzione e la distribuzione di strumenti di elusione della censura e intensificherebbe la sorveglianza. Diverse migliaia di uomini, donne e bambini sono stati interrogati, perseguiti ingiustamente e/o detenuti arbitrariamente solo per aver esercitato pacificamente i loro diritti alla libertà di*



espressione, associazione e riunione. Tra loro c'erano manifestanti, giornalisti, dissidenti, artisti, scrittori, insegnanti e cittadini con doppia nazionalità. Tra loro c'erano anche difensori dei diritti umani, compresi avvocati; difensori dei diritti delle donne; difensori dei diritti delle persone LGBTI, dei diritti del lavoro e dei diritti delle minoranze; ambientalisti; attivisti contro la pena di morte; e parenti in lutto che chiedono responsabilità, anche per esecuzioni di massa e sparizioni forzate negli anni '80. Alla fine dell'anno, in centinaia sono rimasti ingiustamente imprigionati. Le forze di sicurezza hanno dispiegato un eccessivo uso della forza, compreso l'utilizzo di munizioni vere, per reprimere proteste per lo più pacifiche. A luglio, almeno 11 persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco durante le proteste per la carenza d'acqua nelle province del Khuzestan e del Lorestan e decine di persone sono rimaste ferite. Il 26 novembre, le forze di sicurezza hanno sparato proiettili di metallo per disperdere le proteste per la cattiva gestione dell'acqua a Esfahan, provocando decine di feriti, compresi i bambini. Oltre 700 lavoratori del settore petrolchimico sono stati licenziati ingiustamente per aver partecipato a scioperi a livello nazionale a giugno”.

(AI – Amnesty International: Amnesty International Report 2021/22; The State of the World's Human Rights; Iran 2021, 29 March 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2070222.html> e anche HRW – Human Rights Watch: World Report 2022 - Iran, 13 January 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2066471.html>.)

A tal proposito si ritiene necessario richiamare la definizione di opinione politica fornita dalle Linee Guida UNHCR sulla protezione internazionale: “*L’opinione politica dovrebbe essere intesa in senso lato, in modo da ricomprendere ogni opinione o argomento nel quale possono essere coinvolti apparati di Stato, governo, società o politica (...) la fattispecie comprenderebbe inoltre un comportamento non conformista che conduce il persecutore a imputare un’opinione politica a lui o a lei. In questo senso non vi è un’inerente attività politica o non politica come tale, ma il contesto del caso dovrebbe determinare la sua natura (...)*” (<https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513ca474>).

Pertanto, in considerazione della situazione sopra descritta e della attendibilità delle dichiarazioni rese, nonché delle informazioni apprese dalle autorevoli fonti consultate, deve ritenersi fondato il timore espresso dal ricorrente di essere perseguitato a causa della sua partecipazione alle manifestazioni antigovernative in ragioni delle sue convinzioni politiche, e dunque, deve riconoscersi lo *status* di rifugiato ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, ratificata dall’Italia con l. n.722/54 nonché degli artt. 7 e 8 del D.lgs 251/07.



Spese compensate stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale:

- accoglie il ricorso, e, per l'effetto, riconosce a [REDACTED] lo *status* di rifugiato;
- dichiara compensate le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2022

La Presidente
Cecilia Pratesi

